



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CHITI, D’ALIA, PARDI, RUTELLI, ADRAGNA, AMATI, ANTEZZA, BAIIO, BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CAROFIGLIO, CERUTI, DE CASTRO, DE SENA, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, Marco FILIPPI, FIORONI, FOLLINI, GALPERTI, GUSTAVINO, LEDDI, LIVI BACCI, LUSI, MARCENARO, MARCUCCI, MARINARO, MAZZUCONI, MUSI, PAPANIA, PASSONI, PERTOLDI, PETERLINI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, Paolo ROSSI, RUSCONI, SBARBATI, SCANU, SERRA, STRADIOTTO, VIMERCATI, VITA e CHIAROMONTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2009

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge contiene alcune puntuali modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con riferimento all'attribuzione del premio di maggioranza e del premio di coalizione regionale.

La legge elettorale in vigore, il cosiddetto *porcellum*, è pessima. I suoi difetti più gravi dal punto di vista democratico sono tre: un premio di maggioranza attribuito alla coalizione che ottiene il risultato migliore, senza alcun riferimento alla percentuale dei consensi ricevuti; l'esistenza di liste bloccate predefinite nell'ordine di candidature, con una pleora di candidati, che impediscono ai cittadini di decidere con il voto non solo una maggioranza di governo, ma anche i propri rappresentanti nel Senato e nella Camera dei deputati; la possibilità dei candidati di presentarsi in tutti i collegi, accentuando così ancor più, con il meccanismo delle opzioni da parte degli eletti, la limitazione del diritto di scelta dei cittadini.

Il *referendum* del prossimo mese di giugno non risolve i due difetti più grandi della legge in vigore: al contrario li amplifica. Il premio di maggioranza non soltanto viene mantenuto, ma trasferito alla lista che ottiene il miglior risultato nella competizione elettorale; restano le liste bloccate.

Non vi sono, del resto, in questo momento i tempi e le condizioni per costruire, con un vasto schieramento politico, una nuova legge elettorale.

Quello che è possibile, e che ci proponiamo con questo disegno di legge, è di abolire il premio di maggioranza. La sua permanenza, che un esito positivo del *referendum* addirittura rafforzerebbe, rappresenta una pericolosa anomalia ed un rischio per la demo-

crazia, come si evince nel giudizio di ammissibilità relativo ai requisiti referendari da parte della stessa Corte costituzionale.

L'attuale sistema elettorale, che nasce dalle rilevanti modifiche apportate con la legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante «Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», meglio nota come «legge Calderoli», punta a salvaguardare e, se possibile, a potenziare il bipolarismo, cioè l'assetto bipolare del nostro sistema politico, dando agli elettori non solo la possibilità di scegliere tra i partiti e i programmi, ma di decidere col loro voto sulla maggioranza che avrà la responsabilità del governo del Paese. Come si è detto, sotto molti profili non risponde agli obiettivi di una buona e coerente riforma elettorale. Tra i limiti più significativi l'attuale sistema elettorale consegna alle segreterie dei partiti la scelta degli eletti, riducendo al minimo la possibilità degli elettori di valutare le persone dei candidati e di influire sulle loro scelte (le lunghe liste bloccate rendono difficile anche il ricorso allo strumento delle elezioni primarie). Esso sradica l'eletto dal territorio e rende evanescente il suo rapporto diretto con gli elettori e le comunità locali.

A ciò si aggiungerebbe il fatto che i cittadini non attribuirebbero più, con il loro voto, il peso alle diverse forze politiche. Questa è la prospettiva più verosimile e probabile, in grado di vanificare la stessa evoluzione del sistema politico, con le riorganizzazioni dei partiti sia nel centrosinistra sia nel centro-destra.

Se venissero approvati i suddetti quesiti referendari, rimanendo le liste dei vari partiti separate, una lista che vinca le elezioni anche con il 25-30 per cento otterrebbe il con-

trollo del Parlamento. Ebbene, chi presenta questo disegno di legge non ritiene, per principio, questa eventualità una soluzione positiva per la vita democratica delle Istituzioni della Repubblica.

Un altro esito che il successo del *referendum* determinerebbe, al Senato, è la presenza della soglia di sbarramento dell'8 per cento, su base regionale, per poter accedere alla ripartizione dei seggi. Tutto ciò è incompatibile con una visione coerentemente democratica e con il giusto equilibrio da assicurare tra governabilità e rappresentanza.

Si tratterebbe di una deriva molto rischiosa poiché le tensioni profonde in tutte le società, e anche in quella italiana, se non trovano dei canali di sbocco all'interno delle istituzioni democratiche, corrono il rischio di sfociare nei rivoli dell'estremismo se non addirittura dell'eversione.

D'altro canto l'abolizione del premio di maggioranza imporrà al Parlamento di approvare una nuova legge elettorale, come è giusto e doveroso.

Un aspetto che sembra importante da evidenziare circa il disegno di legge in oggetto è che esso lascia aperta la strada sia ad una legge elettorale improntata al modello tedesco, sia ad un sistema maggioritario a doppio turno, sia infine ad un ritorno alla «legge Mattarella». Tra gli stessi presentatori del disegno di legge possono esistere al riguardo preferenze differenti. Sarà il confronto più

ampio in Parlamento a determinare la scelta definitiva.

Se vogliamo pensare all'Italia ed al suo futuro dobbiamo saper fare prevalere non una convinzione di parte - che spesso nasconde la persuasione di una convenienza - bensì la soluzione capace di raccogliere il consenso più ampio.

Il presente disegno di legge intende in definitiva eliminare i meccanismi dell'assegnazione dei premi di maggioranza e dei premi regionali di coalizione rispettivamente alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, ponendo l'accento sull'esigenza di preservare un assetto bipolare del Parlamento che vinca definitivamente la frammentazione del sistema partitico, ma non al prezzo di aprire la strada alla distorsione del principio della rappresentanza democratica attraverso meccanismi impropri di rafforzamento dei partiti vincenti.

Posto che il *referendum* abrogativo accentuerebbe questa tendenza, utilizzando l'alibi della governabilità e della semplificazione politico-partitica per giustificare una pesante limitazione della rappresentatività parlamentare e il conferimento di un ampio potere anche ad una singola forza politica, si ritiene pertanto indispensabile che il Parlamento dia un segnale di tendenza opposta aprendo ad un dibattito che parta dalle due Assemblee e si apra al Paese con senso di responsabilità e spirito civico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche al sistema di elezione
della Camera dei deputati)*

1. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole: «, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza,» sono soppresse.

2. All'articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al numero 3), lettera a), le parole: «2 per cento dei voti validi» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento dei voti validi»;

2) al numero 6), le parole: «2 per cento dei voti validi» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento dei voti validi», e le parole da «, nonché» fino alla fine del numero sono soppresse;

b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

Art. 2.

*(Modifiche al sistema di elezione
del Senato della Repubblica)*

1. All'articolo 1, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, le parole: «, con l'even-

tuale attribuzione del premio di coalizione regionale» sono soppresse.

2. All'articolo 16, comma 1, lettera *b*), numero 1), del citato testo unico, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, le parole «3 per cento dei voti validi» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento dei voti validi».

3. All'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 4, 5 e 6 sono abrogati;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: «Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo,» sono soppresse e le parole: «3 per cento dei voti validi» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento dei voti validi».

